

OGGETTO

REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2021

AGGIORNAMENTO

30 MARZO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 2423, 2423 ter, 2435 bis e seguenti cod. civ.; Art 2491 cod. civ.; Artt. 15, 16 DPR 29.9.1973 n. 600; Artt. 1, 2 DPR 22.7.1984 n. 322; Art. 16 D. LGS. 24.6.1998 n. 213; Circ. AE 21.12.2001 n. 106/E; D.lgs. 17.01.03 N. 6; D.lgs 7.11.2006 n. 285; Art. 37, comma 21 bis D.L. 4.7.2006 conv. in L. 4.8.2006 n. 248; D.P.C.M. 10.12.2008 (G.U. 31.12.2008 n. 304); Art. 13 D.lgs. 12.1.2019 n. 14 "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza"; Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); Art. 6 comma 3 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21; Decreto-Legge del 24.08.2021, n. 118, convertito dalla Legge del 21.10.2021, n. 147; Decreto-Legge del 30.12.2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe 2022), coordinato con la Legge di conversione del 25.02.2022, n.15

ALLEGATI

1. PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021;
2. PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BILANCIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE

BILANCIO

BILANCIO RACCOLTA DATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40

000

001

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 29/2020 - REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2019

CIRCOLARE 32/2021 - REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2020

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Per obbligo di legge, la verifica dell'andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.

Per la redazione del Bilancio di Esercizio relativo al 2021 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci"). L'art. 12, comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: "L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto". In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali.

Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2022

PAGINA
2/16

REDAZIONE DEL BILANCIO

Per la chiusura dei conti e la redazione del bilancio di esercizio, si rende necessario individuare in modo puntuale le operazioni di assestamento relative all'esercizio in chiusura, per una corretta determinazione del risultato di esercizio e, quindi, per una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Preliminarmente, occorre accertare, relativamente alle società di capitali, quale tipo di bilancio adottare (micro - imprese, abbreviato o ordinario), sulla base dei criteri quantitativi dettati dall'art. 2435 bis del c.c. e dall'art. 2435-ter del c.c.

Per stabilire quale schema devono utilizzare le società in questione per redigere il bilancio, bisogna che siano verificate nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due delle tre condizioni di seguito indicate nella colonna requisiti dimensionali:

TIPOLOGIA	REQUISITI DIMENSIONALI *	DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO
MICRO IMPRESE (art. 2435-ter c.c.)	<ul style="list-style-type: none">✓ Attivo < 175.000 euro✓ Ricavi < 350.000 euro✓ Dipendenti < 5 unità	Stato patrimoniale (con integrazioni) Conto economico
PICCOLE IMPRESE (art. 2435-bis c.c.)	<ul style="list-style-type: none">✓ Attivo < 4.400.000 euro✓ Ricavi < 8.800.000 euro✓ Dipendenti < 50 unità	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
GRANDI IMPRESE (art. 2423 c.c.)	<ul style="list-style-type: none">✓ Attivo > 4.400.000 euro✓ Ricavi > 8.800.000 euro✓ Dipendenti > 50 unità	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Rendiconto finanziario Relazione sulla gestione

Per la redazione del bilancio dell'esercizio 2021 la verifica del superamento di due dei limiti suddetti deve essere riferita agli esercizi 2020 e 2021. I valori vanno determinati nel rispetto dei principi contabili sostanziali e formali che presiedono alla formazione del bilancio secondo le seguenti indicazioni:

- Per l'attivo: deve essere considerato il valore dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, al netto dei relativi fondi di ammortamento, e i crediti al netto delle quote di svalutazione effettuate nell'esercizio;
- Per i ricavi: devono essere assunti i valori riportati nel conto economico alla voce A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- Per i dipendenti: non bisogna avere riguardo al numero totale ma allo stesso in funzione della media giornaliera (monte giornate lavorative diviso 312).

Le società di persone e le imprese individuali, purché in contabilità ordinaria, che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali, devono in ogni caso applicare anch'esse gli

schemi di bilancio di cui agli artt. 2424-2425 del Codice Civile, in quanto le modalità di calcolo della base imponibile IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) fanno espressamente riferimento alle voci di ricavo e di costo previste dallo schema di bilancio delle società di capitali (artt 2424 e 2425 Codice Civile) (art. 5 D. Lgs. 15.12.97 n. 446 modificato dal D. Lgs. 30.12.99 n. 506).

In ogni caso, per gli imprenditori individuali l'art. 2217, 2° comma, Codice Civile, applicabile anche alle società di persone (artt. 2302 C.C. per le S.n.c. e art. 2315 C.C. per le S.a.s.), impone di attenersi nelle valutazioni delle poste di bilancio ai criteri stabiliti per i bilanci delle società di capitali, in quanto applicabili.

Si rende, pertanto, indispensabile un adeguamento delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.

PRINCIPI DI BILANCIO

La stesura del bilancio è subordinata al rispetto di importanti regole di redazione, denominate principi di bilancio.

I principi di bilancio sono norme fondamentali, elaborate dalla dottrina o richieste dalla legge, che vanno necessariamente rispettate al fine di ottenere un bilancio significativo, in grado di fornire un'informazione affidabile.

Il codice civile dispone che il bilancio d'esercizio deve essere redatto in modo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, anche se ciò dovesse costringere i redattori a derogare a norme contabili stabilite dallo stesso codice civile. Nel caso di deroga alle regole contabili al fine di conseguire la veritiera e corretta rappresentazione, occorrerà darne notizia nella nota integrativa, fornendo le relative motivazioni. L'obbligo di redigere il bilancio in modo chiaro impone agli amministratori di esporre i dati di bilancio in modo da evitare il più possibile fraintendimenti da parte del lettore.

Al fine di conseguire i risultati richiesti dai postulati di bilancio, la redazione del bilancio d'esercizio viene subordinata all'osservanza di alcuni importanti principi.

PRINCIPIO DI PRUDENZA

Il principio di prudenza regola i criteri di determinazione dell'utile d'esercizio e, di conseguenza, del connesso capitale di funzionamento. Secondo il principio di prudenza, il reddito d'esercizio (e quindi il capitale di funzionamento) deve essere formato esclusivamente da proventi effettivamente realizzati (e non solo sperati), dedotte tutte le perdite, comprese quelle solo ipotizzabili al momento della determinazione.

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

Continuità nel tempo dell'attività sociale (art. 2423 bis n. 1 cod. civ.) Per il principio di continuità tutte le valutazioni di bilancio devono essere eseguite dando per scontato il fatto che l'attività della società è destinata a continuare nell'esercizio successivo.

Il codice civile dispone l'applicazione del principio di continuità alle valutazioni di bilancio. Dunque la valutazione degli elementi patrimoniali e, di conseguenza, del patrimonio netto deve essere fatta alla chiusura dell'esercizio in modo da determinare esclusivamente il valore del capitale di funzionamento, escludendo quindi valori di liquidazione o straordinari.

Continuità nel tempo dei criteri di valutazione delle voci di bilancio (art. 2423 bis n. 6 cod. civ.)

Un particolare caso di continuità si ha nel principio che richiede la costanza nei criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio. Questo principio è reso necessario dalle esigenze di comparazione dei bilanci d'esercizio nel tempo.

La legge dispone che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Il codice civile dispone però che in casi eccezionali sono consentite deroghe al requisito di costanza dei criteri di valutazione. In tal caso però è obbligatorio motivare la deroga nella nota integrativa e indicare l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società (art. 2423 bis comma 2 cod. civ.).

PRINCIPIO DI COMPETENZA (art. 2423 bis n. 3 cod. civ.)

Il principio di competenza costituisce un altro principio la cui osservanza è necessaria per la corretta redazione del bilancio d'esercizio. Il codice civile, infatti, dispone che si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Inoltre il codice civile dispone che si tenga conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Nella determinazione del reddito d'esercizio i componenti reddituali vengono attribuiti all'esercizio cui si riferiscono economicamente, a prescindere dai relativi movimenti numerari.

In particolare si tenga presente che, per il principio di competenza:

- i ricavi si considerano conseguiti nel momento della loro realizzazione (al momento in cui si verifica il passaggio di proprietà del bene venduto, oppure al completamento del servizio);
- i costi, anche se non ancora manifestatisi sotto l'aspetto numerario, devono essere attribuiti all'esercizio in cui si verificano i relativi ricavi (cosiddetta correlazione dei costi di competenza ai ricavi).

PRINCIPIO DI RILEVANZA (art. 2423, comma 4 C.C.)

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità. Tuttavia occorre illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (art. 2423- bis, comma 1 n.1-bis)

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. È stata eliminata la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci doveva essere fatta "tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

La sostanza va riferita al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio maggiormente coerente con l'orientamento internazionale.

BILANCIO IN EURO

Le norme del codice civile prevedono che il bilancio in euro delle società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a, società cooperative) debba essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali e che la Nota Integrativa possa essere redatta in migliaia di euro.

Inoltre, il bilancio di esercizio delle società di persone (S.n.c., S.a.s.) e delle imprese individuali può essere redatto in unità di euro o in centesimi di euro.

La contabilità generale viene tenuta sul libro giornale con le annotazioni delle operazioni in centesimi di euro; ciò richiede il passaggio dei dati contabili espressi in centesimi di euro ai dati di bilancio, espressi in unità di euro.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate consente l'utilizzo di una delle seguenti modalità alternative:

a) **METODO DELL'ARROTONDAMENTO:**

Gli importi desunti dalla contabilità sono arrotondati all'unità di euro con la consueta modalità:

- se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi si arrotonda per difetto (ad esempio, € 125,49 diventa € 125,00);
- se la cifra decimale è pari o superiore a 50 centesimi si arrotonda per eccesso (ad esempio, € 373,50 diventa € 374,00);

b) **METODO DEL TRONCAMENTO:**

Gli importi desunti dalla contabilità sono ricondotti all'unità di euro eliminando la cifra decimale (ad esempio € 125,49 diventa € 125,00; € 373,50 diventa € 373,00).

Il metodo dell'arrotondamento è quello consigliato dall'Agenzia delle Entrate, mentre il metodo del troncamento è solitamente consentito.

In ogni caso, indipendentemente dal metodo utilizzato, l'arrotondamento/troncamento deve essere applicato all'importo ottenuto dopo aver sommato algebricamente tutti i valori di conto ricompresi nelle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Così, ad esempio, con riferimento ai Crediti vs/clienti, va convertito l'importo complessivo dei conti compresi nella voce C.II.1.

L'esposizione degli importi delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico si ritiene possa essere effettuata anche tralasciando l'indicazione, "00", sempreché sia evidenziato che gli stessi sono esposti in unità di euro.

Per effetto dell'arrotondamento o del troncamento degli importi contabili, a livello di schema di bilancio si potrebbe determinare una differenza tra i saldi dell'attivo e del passivo di Stato patrimoniale nonché tra i saldi dei componenti positivi e negativi del Conto economico (utile/perdita). Il saldo delle differenze che si generano:

- ha solo rilevanza extra contabile;
- non ha alcuna rilevanza ai fini della riapertura dei conti che avviene normalmente con i valori contabili in centesimi di euro.
- può essere imputato a "riserva da arrotondamento/troncamento" da indicare in bilancio alla voce A VII) – ALTRE RISERVE per la somma algebrica delle differenze dello stato patrimoniale, oppure può essere iscritto tra i "altri ricavi e proventi, con separata

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2022

PAGINA
6/16

indicazione dei contributi in conto esercizio”(voci A.5), o tra gli “oneri diversi di gestione” (B.14) per la somma algebrica delle differenze del conto economico;

- non influenza il “risultato d’esercizio”.

In particolare, con l’arrotondamento o il troncamento all’unità di euro delle voci dello Stato Patrimoniale, il totale dell’attivo ed il totale del passivo possono trovarsi nella seguente situazione.

IMPUTAZIONE ARROTONDAMENTO O TRONCAMENTO ALL’UNITÀ DI EURO NELLO STATO PATRIMONIALE	
<i>Totale attivo = Totale passivo</i>	Nessun aggiustamento extracontabile
<i>Totale attivo > Totale passivo</i>	Imputazione extracontabile della differenza (AVERE) in una “riserva da arrotondamento/troncamento” da indicare nella voce “AVII – Altre riserve”
<i>Totale attivo < Totale passivo</i>	Imputazione extracontabile della differenza (DARE) in una “riserva da arrotondamento/troncamento” da indicare nella voce “AVII – Altre riserve”

Nel Conto economico, la somma algebrica delle differenze deve essere imputata a “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” (voci A.5), o tra gli “oneri diversi di gestione” (B.14) in modo tale che l’utile/perdita risultante corrisponda a quello ottenuto dopo l’arrotondamento/troncamento.

ADEMPIMENTI CIVILISTICI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI E PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE

Per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2021, delle S.r.l. e delle società cooperative, l’art. 2364 del Codice Civile prevede la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci (in 1^a convocazione) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (**30 aprile 2022**). Vi è altresì la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (**29 giugno 2022**) nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

Gli Amministratori delle società che hanno il Collegio Sindacale, devono trasmettere la bozza di bilancio con la relazione e i documenti giustificativi ai Sindaci almeno trenta giorni prima (**31 marzo 2022**) di quello fissato per la discussione in Assemblea, affinché questi possano prenderne visione ed acquisire i dati necessari per la stesura della relazione di loro competenza (artt. 2429, 2423 Codice Civile).

In ogni caso, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea (**15 aprile 2022**), il bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché la relazione sulla gestione dell’Organo Amministrativo e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio stesso, dovranno essere depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci affinché possano prenderne visione. (art. 2429 Codice Civile).

L'Assemblea deve, in ogni caso, essere convocata dall'organo amministrativo, con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, fatte salve modalità e termini diversi, previsti dallo statuto.

Quest'anno, con riferimento al Bilancio chiuso al 31.12.2021, a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria, il legislatore non ha stabilito lo slittamento del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. In particolare, per effetto della proroga dell'articolo 106 del decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) operata dall'art. 3, comma 6 del Decreto "Mille proroghe" era stata data la possibilità di approvare i Bilanci 2020 entro il termine più lungo dei 180 giorni senza fornire motivazioni circa le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Per i Bilanci chiusi al 31.12.2021, non opera la normativa emergenziale riferita allo slittamento automatico del termine di convocazione dell'assemblea.

Diversamente, per gli stessi Bilanci 2021 è stata però riproposta la disciplina sulle modalità di approvazione tramite assemblea tenuta a distanza o da remoto. Infatti, l'art. 3, comma 1 del D.L. 228/2021 "(Decreto Milleproroghe)" ha stabilito che, per le assemblee tenute entro il 31.07.2022, risulta possibile l'adunanza in videoconferenza, così come l'adozione delle decisioni con consultazione scritta anche ove non previsto dallo statuto.

Occorre però ribadire come resta fermo sia il termine per sottoporre ai soci il progetto di bilancio che quello ordinario di convocazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (salvo il ricorso al maggior termine di cui ed alle condizioni di legge).

EFFETTI DELLA CRISI RUSSO-UCRAINA NELLA FORMAZIONE DEI BILANCI 2021

La crisi Russo-Ucraina iniziata a febbraio 2022 e le conseguenti sanzioni internazionali adottate contro la Russia e la Bielorussia, hanno prodotto inevitabilmente effetti anche per i Bilanci 2021 delle società Italiane. Tali sanzioni, infatti, hanno versato effetti sugli squilibri delle imprese che intrattengono rapporti produttivi, commerciali e finanziari con i Paesi a cui sono risolte. In tale contesto, così come fu per i bilanci 2019, approvati in concomitanza all'inizio della diffusione della pandemia da Covid-19, gli effetti del conflitto in Ucraina possano determinare dei cambiamenti nella valutazione delle voci di bilancio.

La guerra, infatti, per i Bilanci 2021, così come il Covid-19 per i Bilanci 2019, rappresenta un caso tipico di evento successivo, ai sensi dell'OIC 29.

Tuttavia, essendo evidentemente un fatto da considerarsi "rilevante", ai sensi del successivo par. 61 dell'OIC 29, gli amministratori dovranno darne adeguata informativa in Nota Integrativa, al fine di consentire ai destinatari dell'informativa societaria di poter operare corrette valutazioni a di poter assumere decisioni appropriate.

Tali riferimenti in materia di informativa assumono particolare rilevanza nei bilanci 2021, soprattutto per le imprese particolarmente esposte alle conseguenze economiche e finanziarie, derivanti dal conflitto in essere, purtroppo già emerse nei primi mesi del 2022. Ossia per quelle imprese che, dagli scambi con i Paesi colpiti dalle sanzioni internazionali, conseguono una rilevante parte dei propri ricavi, che acquistano materie prime non facilmente sostituibili da tali Paesi, che ivi posseggono società partecipate, branch o altri investimenti ovvero, ancora, che in quei Paesi esportano le proprie produzioni.

In tale contesto, potrebbe essere quanto mai opportuno prorogare il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Richiesta, peraltro, già avanzata dal CNDCEC con una missiva inviata il 9 marzo scorso al Ministro dell'Economia e delle finanze e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, avendo riguardo al perdurare del periodo di emergenza nazionale causato dalla pandemia anche nel primo trimestre 2022, e alle conseguenti difficoltà che continuano a incontrare le società nel determinare i valori di bilancio, cui evidentemente si aggiungono oggi gli effetti del conflitto in Ucraina.

Inoltre, l'OIC 29, al par. 59, lettera c), prevede che se i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio generano incertezze significative sulla prospettiva della continuità aziendale, gli amministratori devono tenerne conto nelle proprie valutazioni.

Relativamente a tale aspetto, diversamente dai bilanci 2019 e 2020, il bilancio 2021 non può beneficiare della deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 23/2020, che esonerava gli amministratori dal tener conto degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Dunque, gli effetti avversi del conflitto in corso in Ucraina sugli equilibri prospettici delle società dovranno essere valutati dagli amministratori, con un'analisi temporale che, ai sensi dell'OIC 11, dovrà estendersi - almeno - ai 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

In tale contesto, connotato da queste significative incertezze, anche qualora rimanga ragionevole la prospettiva della continuità aziendale, ai sensi del par. 22 dell'OIC 11, in Nota integrativa *“dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”*.

ADEMPIMENTI FISCALI

Sulla base di calcoli effettuati in sede di redazione della Dichiarazione dei redditi (mod. Redditi 2022), i versamenti delle imposte a saldo per il 2021 e in acconto per l'esercizio 2022, per le società che hanno approvato il bilancio il 30 aprile 2022, devono essere effettuati entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 giugno 2022).

Per le società, invece, che per “particolari esigenze” approvano il bilancio entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno 2022), i versamenti risultanti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (es. bilancio approvato il 29 giugno 2022 versamento entro il 30 luglio 2022).

Inoltre, entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), occorre presentare la Dichiarazione dei Redditi (Modello Redditi) e la dichiarazione IRAP che devono essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dall'intero organo di controllo.

Il collegio sindacale, dal punto di vista civilistico, non è tenuto a sottoscrivere il bilancio poiché non esiste nessuna norma del codice che lo imponga espressamente.

Dal punto di vista fiscale, invece, è fatto espresso obbligo all'organo di controllo di sottoscrivere una copia del bilancio da allegare alla dichiarazione dei redditi Modello Redditi. Pertanto, la sottoscrizione del bilancio da parte del collegio sindacale persegue una finalità meramente tributaria.

DEPOSITO DEL BILANCIO PER LE SOCIETA' DI CAPITALI E PER LE SOCIETA' COOPERATIVE

Gli adempimenti e le formalità da eseguire dopo l'approvazione del bilancio (deposito del bilancio) si possono effettuare nel modo seguente:

- Entro trenta giorni dall'approvazione deve essere depositato, a cura degli Amministratori e dei Sindaci, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese il bilancio, fornendo la seguente documentazione:
 - 1) Modello "B" su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante;
 - 2) Bilancio, composto da: STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, RENDICONTO FINANZIARIO e NOTA INTEGRATIVA compilati nel formato XBRL. A partire dal 1° gennaio 2020, per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese, si deve adottare la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
 - 3) Relazione sulla gestione, firmata da un amministratore, (non dovuta se il bilancio è in forma abbreviata);
 - 4) Relazione del Collegio Sindacale (se esistente), firmata dai sindaci effettivi;
 - 5) Verbale di approvazione dell'Assemblea, firmata dal presidente e dal segretario d'assemblea;
 - 6) Modello "S" solo per le società per le quali è previsto il deposito dell'elenco soci con il bilancio (S.p.A. e S.a.p.A.) e nel caso di elenco soci variato rispetto all'esercizio precedente. Si precisa che, a decorrere dal deposito del bilancio 2008 presso il Registro delle Imprese, le S.r.l. non sono più tenute ad allegare l'elenco soci in quanto il c.d. decreto anticrisi ha previsto a partire dal 30 marzo 2009 l'abrogazione del libro soci nelle società a responsabilità limitata e nelle società consortili a responsabilità limitata;
 - 7) Diritti di Segreteria;

La sottoscrizione dei documenti deve avvenire mediante l'apposizione della firma digitale (contenuta nella smart card) sul file prodotto.

La presentazione dei documenti per via telematica può essere effettuata da un soggetto diverso dall'obbligato (INTERMEDIARIO ABILITATO). In tal caso, alla firma digitale dell'obbligato dovrà essere associata, sul modello di presentazione, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione telematica.

Si precisa che, in seguito al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 26.06.2004, tutte le società cooperative sono tenute ad iscriversi all'albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive per il tramite delle Camere di commercio. Pertanto, il deposito del Bilancio è unico ed è valido ai fini della pubblicità sia presso il

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2022

PAGINA

10/16

Registro delle Imprese che presso l'Albo Nazionale delle Società Cooperative. Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al Bilancio, mediante l'invio di due pratiche.

Le società cooperative già iscritte all'Albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese erano tenute fino all'anno 2013 ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il modello C17. A far data dal 1 aprile 2014 sono tenute a compilare uno specifico riquadro del modello B denominato "Deposito per Albo Cooperative" integrato nel modulo B. Nel suddetto riquadro sarà necessario indicare alcune informazioni inerenti a dati e notizie di bilancio, precedentemente richieste nel modello C17, per la permanenza della condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 Codice Civile.

Si precisa che anche per le cooperative sociali per le quali la mutualità prevalente è di diritto, sarà obbligatorio dichiarare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente e indicare i dati inerenti allo scambio mutualistico coi soci e la percentuale di prevalenza della mutualità.

Inoltre non sarà più necessario indicare il numero di iscrizione all'albo nazionale in quanto l'identificazione avviene tramite il codice fiscale o numero REA dell'impresa.

Si ricorda che gli atti afferenti le società cooperative edilizie ed i loro consorzi, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 36 e 66, comma 6 bis e 6 ter, L. 29.10.1993 n. 427.

Per completezza si precisa che a partire dall'anno 2020, gli Enti del Terzo settore ivi incluse le Cooperative Sociali hanno l'obbligo di redazione del bilancio sociale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. 4 luglio 2019 recante le "linee guida per la redazione del bilancio sociale".

ADEMPIMENTI CONTABILI

Per quanto riguarda la tempistica per l'esecuzione delle operazioni di stampa dei registri contabili rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie è previsto che i dati contabili, aggiornati entro il termine di 60 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni, possono rimanere memorizzati sui supporti meccanografici fino al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. La stampa su supporto cartaceo dei registri contabili sarà possibile entro la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ove venisse utilizzato detto termine massimo (30 novembre 2022), i dati contabili resterebbero sino a tale data "incompleti", in quanto privi delle scritture di apertura.

Pertanto, ove la procedura software non consenta una apertura simulata, sebbene non definitiva, sarebbe opportuno valutare la opportunità di eseguire le stampe subito dopo l'approvazione del bilancio (30 aprile 2022), al fine di fornire all'imprenditore maggiori elementi di valutazione necessari per la conoscenza degli accadimenti aziendali e delle conseguenti eventuali rielaborazioni (report ecc.) relative all'esercizio in corso (2022).

Nella procedura allegata si è tenuto conto delle esigenze conoscitive aziendali, riportando come data in cui eseguire gli adempimenti contabili relativi alla stampa, quella del 30 aprile 2022, tenuto conto, in ogni caso, che il libro giornale non richiede obbligatoriamente la bollatura iniziale.

In allegato si riporta lo schema contenente la check list relativa alla PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BILANCIO, completa delle date entro cui devono essere eseguiti gli adempimenti suddetti.

IMPATTO DEL C.C.I.I. SULLA FORMAZIONE DEI BILANCI – RINVIO DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019, di seguito "CCII") ha esplicitato, nel nostro ordinamento, il sistema dell'allerta preventiva, introducendo in capo agli amministratori l'obbligo di adozione, ai sensi dell'art. 3 del CCII e dei novellati artt. 2086 e 2475 c.c., di «*assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*», per potere tempestivamente attivarsi per l'adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale.

In sostanza, le nuove norme sulla crisi d'impresa impongono agli amministratori una valutazione dello stato di salute dell'azienda, necessaria per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà (crisi) e adottare misure idonee per la sua risoluzione.

In tale contesto assumono rilevanza gli indicatori della crisi, previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. N. 14/2019, rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione/inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano:

- ⇒ la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
- ⇒ le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

Preme evidenziare che, il CNDCEC, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, D.lgs. 14/2019 ha elaborato gli "indici" che "fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa". In particolare sono stati individuati i seguenti indici:

- 1) Indicatori validi per tutte le tipologie di attività:
 - Patrimonio Netto Negativo (scatta Alert, se positivo si passa al successivo)
 - DSCR previsionale a 6 mesi (se > 1 non scatta Alert, se < 1 si passa alla Fase 2)
- 2) Indicatori specifici per ciascun settore di attività:
 - Oneri finanziari sui ricavi
 - Patrimonio Netto su mezzi di terzi
 - Attivo a breve su passivo a breve
 - Cash Flow su attivo
 - Debiti previdenziali e tributari su attivo

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 dell'art. 13 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ne specifica le

ragioni nella “Nota integrativa” al bilancio di esercizio e indica, nella medesima “Nota”, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla “Nota integrativa” al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

Dalle nuove disposizioni esaminate, risulta evidente come l’impatto del Codice della crisi d’impresa sulla formazione del bilancio di esercizio, soprattutto per le PMI, risulti particolarmente determinante.

Il bilancio di esercizio risulta, infatti, centrale nell’applicazione dei diversi indicatori di crisi, la cui determinazione risulta necessaria al fine di pervenire all’individuazione della soglia di allerta ed, eventualmente, procedere con le specifiche segnalazioni previste dal Codice della Crisi. Il bilancio è inoltre uno strumento di garanzia sia per i soggetti deputati al controllo (sindaco o revisore) sia per i soggetti esterni (OCRI) eventualmente chiamati in causa per la valutazione dello stato di crisi dell’impresa.

Pertanto, ancor più di prima, nella predisposizione del bilancio d’esercizio bisognerà porre la massima attenzione nella valutazione e nella definizione delle singole poste di bilancio al fine di procedere con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gli indici devono poter misurare la sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare, nonché l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. In pratica devono rilevare la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e valutare la prospettiva di continuità aziendale per l’esercizio in corso.

Tanto premesso, tengo a precisare che inizialmente per effetto dell’art. 5 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) per cui era stata differita dapprima l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1 settembre 2021, con il D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021, ha posticipato l’entrata in vigore dello stesso al 16 maggio 2022.

La necessità di rinviare l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa trova la sua *ratio* nell’attuale contesto economico-finanziario fortemente condizionato dall’epidemia da Covid-19 che caratterizza il Paese.

Tale sistema, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale la preponderanza delle imprese non venga colpita dalla crisi e sia anche possibile concentrare gli strumenti predisposti dal Codice sulle imprese che presentino criticità.

Il rinvio dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 14/2019 riguarda anche il sistema di allerta, finalizzato all’emersione anticipata della crisi delle imprese, per il quale sono state rinviate al 31.12.2023 poiché, in una situazione quale quella attuale, il ricorso al sistema di allerta non avrebbe permesso di identificare le reali situazioni di crisi (trattandosi di una crisi generalizzata) né di realizzare una reale selezione tra i soggetti impattati dall’attuale crisi economico-finanziaria e quelli che già versavano in uno stato di crisi.

Se fosse entrato in vigore anzitempo, il sistema di allerta avrebbe prodotto un generalizzato effetto sfavorevole, contravvenendo di fatto a quella che è la *ratio* ispiratrice del Codice della

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2022

PAGINA

13/16

crisi, rinvenibile nel tentativo di salvare le imprese e la loro continuità, limitando il ricorso allo strumento liquidatorio solo in caso eccezionali.

Deve essere quindi accolto con favore il differimento temporale, nella considerazione che auspicabilmente, alla data del 31 dicembre 2022, la fase critica della crisi sarà esaurita e saranno state attuate tutte le misure necessarie affinché il Codice della crisi d'impresa possa essere efficace.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per assolvere, in modo organico e sistematico, alle mansioni operative delle unità preposte alla gestione dell'area amministrativo-contabile, è opportuno che le operazioni di assestamento vengano gestite e rilevate in azienda, secondo le modalità previste dalla PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO riportata in allegato, che a cura dello STUDIO ADRIANI viene trasmessa già completa delle scadenze programmate e delle schede di raccordo e di controllo per le operazioni di assestamento. La Procedura offre, se rispettata, una metodologia idonea per lo svolgimento delle attività inerenti gli adempimenti e le formalità relativi alla chiusura dei conti e alla redazione del Bilancio d'esercizio, con una chiara definizione del programma da svolgere. Le tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché le modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con la normativa vigente in ambito sia civilistico che fiscale, devono essere gestite con le SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO. Tali schede dovranno essere compilate con tutte le indicazioni e i dati che esse richiedono, con l'allegazione della documentazione giustificativa ed essere archiviate in un raccoglitore ad anelli.

I dati risultanti devono essere riportati sull'apposito prospetto riepilogativo, nel quale, per ciascuna scheda, è indicato il suo numero identificativo, la sua denominazione, il codice del file corrispondente, il numero degli allegati e l'importo globale dell'operazione di assestamento eseguita.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

1. MEMORIZZARE LE SOLE OPERAZIONI DI GESTIONE SINO ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (31.12) (la stampa sul libro giornale può essere eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi)
 2. STAMPARE E TRASMETTERE ALLO STUDIO (ANCHE SE GIÀ CONSEGNATA NEL CORSO DELLE PRECEDENTI SESSIONI DI CONSULENZA) LA LISTA DI CONTROLLO SALDI (BILANCIO DI VERIFICA) AGGIORNATA ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (31.12) CON LE SOLE OPERAZIONI DI GESTIONE MEMORIZZATE PRIMA DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E CON LA MOVIMENTAZIONE E I PROGRESSIVI DI TUTTI I SINGOLI CONTI COMPRESI I MASTRINI ACCESI AI CLIENTI E AI FORNITORI
 3. STAMPARE I MASTRINI DI CONTABILITÀ DEI PRINCIPALI CONTI CHE ASSUMONO PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DELL'ASSESTAMENTO E DELLA CHIUSURA SEMPRE AGGIORNATI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, TENENDO ANCHE CONTO DELLE SPECIFICHE RICHIESTE FORMULATE DALLO STUDIO
 4. IN CASO DI UTILIZZO DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO STAMPARE LA LISTA RIEPILOGATIVA DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO CON LA VALORIZZAZIONE AL 31.12. IN MANCANZA DI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO RIPORTARE IN APPOSITO PROSPETTO LE RISULTANZE DELL'INVENTARIO FISICO DI MAGAZZINO, RIEPILOGANDO LE GIACENZE DI MAGAZZINO AL 31.12 IN CATEGORIE MERCEOLOGICHE OMOGENEE CON RELATIVA VALORIZZAZIONE E INDICAZIONE DEL CRITERIO UTILIZZATO
 5. COMPILARE, PER LA RACCOLTA E L'ORGANIZZAZIONE DEI DATI, NONCHÉ PER LA LORO GESTIONE E RAPPRESENTAZIONE, TUTTE LE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO ALLEGANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA DEI DATI RILEVATI
 6. **1ª SESSIONE DI CONSULENZA IN AZIENDA PER**
 - VERIFICARE LA LISTA DI CONTROLLO SALDI (GIÀ CONSEGNATA ALLO STUDIO) PRIMA DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E CON LA MOVIMENTAZIONE E I PROGRESSIVI DI TUTTI I SINGOLI CONTI,
 - ESAMINARE ANALITICAMENTE LE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO PER LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO GIÀ COMPILATE. LE SCHEDE RESE DEFINITIVE COMPLETE DEGLI ALLEGATI DEVONO ESSERE ARCHIVIAE IN AZIENDA CREANDO UN APPOSITO RACCOLTITORE DENOMINATO "APPUNTI DI BILANCIO", POSSIBILMENTE, A SCHEDE MOBILI CHE CONTENGA LE SCHEDE IN ORDINE PROGRESSIVO SECONDO LA NUMERAZIONE PREVISTA. DALLE STESSE SCHEDE
 7. MEMORIZZARE NEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ GENERALE UTILIZZATO IN AZIENDA TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO GIÀ EVIDENZIATE E RIEPILOGATE NELLE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO.
 8. STAMPARE IL BROGLIACCIO (PRIMA NOTA DEI MOVIMENTI) CONTENETE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO IMMESSE (MEMORIZZATE NELLA PROCEDURA SOFTWARE)
 9. STAMPARE LA LISTA DI CONTROLLO SALDI DOPO L'IMMISSIONE DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO CON LA MOVIMENTAZIONE E I PROGRESSIVI DI TUTTI I SINGOLI CONTI
 10. **2ª SESSIONE DI CONSULENZA IN AZIENDA PER**
 - VERIFICARE LE REGISTRAZIONI MEMORIZZATE NEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ GENERALE UTILIZZATO IN AZIENDA DI TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO GIÀ EVIDENZIATE E RIEPILOGATE NELLE SCHEDE DI RACCORDO E DI CONTROLLO VERIFICATE NEL CORSO DELLA 1ª SESSIONE DI CONSULENZA ESEGUITA IN AZIENDA (V. PUNTO 7)
 - VERIFICARE LA STAMPA DEFINITIVA DELLA LISTA DI CONTROLLO SALDI DOPO LA MEMORIZZAZIONE DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E DATATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL'AZIENDA E DAL COLLABORATORE DI STUDIO PER ESSERE CONSEGNATA ALLO STUDIO NEL CORSO DELLA SESSIONE
 - IL RITIRO DA PARTE DELLO STUDIO DEL RACCOLTITORE "APPUNTI DI BILANCIO", CONTENENTE LE SCHEDE IN ORDINE PROGRESSIVO SECONDO LA NUMERAZIONE PREVISTA CON I RELATIVI ALLEGATI.
 11. **3ª SESSIONE DI CONSULENZA IN STUDIO PER**
 - SOTTOPORRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ IL PROGETTO DI BILANCIO PREDISPOSTO AFFINCHÉ SI POSSA PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DI SUA COMPETENZA (SE DOVUTA) E ALLA SUA TRASMISSIONE AL REVISORE CONTABILE OVVERO COLLEGIO SINDACALE (SE ISTITUITO) E QUINDI ALLA PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA, PER LA PREVISTA APPROVAZIONE.
 - CONSEGNARE IL PROGETTO DI BILANCIO, RESO DEFINITIVO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, COMPLETO DI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA PER LA CONDIVISIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 12. TRASMISSIONE DA PARTE DELLO STUDIO DEI DATI PER ESEGUIRE LE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI, DELLE IMPOSTE E DELL'UTILE DI ESERCIZIO.
- IL RACCOLTITORE "APPUNTI DI BILANCIO", CORREDATO DEL FASCICOLO DEL MODELLO REDDITI, SARÀ, RESTITUITO AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RIDETTO MODELLO REDDITI. L'ARCHIVIAZIONE DEL PREDETTO RACCOLTITORE DEVE AVVENIRE A CURA DELL'AZIENDA, IN QUANTO LO STUDIO NON CONSERVERÀ ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLO STESSO.























STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2022

PAGINA

15/16

ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BILANCIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI		DATA PROGRAMMATA E/C ESECUZIONE
	INVENTARIO ANALITICO DI MAGAZZINO	31.12.2021
	MEMORIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE AL 31.12.2021	02.03.2022
	STAMPA DEL BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2021 (SENZA OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO) SUL BROGLIACCIO	02.03.2022
	BOZZA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	31.03.2022
	NOTA INTEGRATIVA	31.03.2022
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	31.03.2022
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31.03.2022
	TRASCRIZIONE SUL LIBRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL C.D.A.	31.03.2022
	RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO	31.03.2022
	VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.03.2022
	TRASCRIZIONE SUL LIBRO VERBALI COLLEGIO SINDACALE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.03.2022
	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA	22.04.2022
	VERBALE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO (Massimo entro il 120° giorno ovvero il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio)	30.04.2022
	TRASCRIZIONE SUL LIBRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA DEL:	30.04.2022
	VERBALE APPROVAZIONE BILANCIO	
	BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA)	
	RELAZIONE SULLA GESTIONE	
	RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE (SE ESISTENTE) (In caso di approvazione entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio tali adempimenti slittano al 28.6.2021)	
	MEMORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DAL 1.1.2021 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO (entro il 120° GIORNO ovvero il 180° giorno successivi alla chiusura dell'esercizio)	30.04.2022
	MEMORIZZAZIONE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO:	
	➤ SCRITTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO (INTEGRAZIONE, RETTIFICA, AMMORTAMENTO, RIMANENZE)	30.04.2022
	➤ BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2021 (COMPENSIVO DELLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO)	30.04.2022
	MEMORIZZAZIONE DELLE SCRITTURE DI CHIUSURA E RILEVAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)	30.04.2022
	MEMORIZZAZIONE DELLE SCRITTURE DI RIAPERTURA	30.04.2022
















STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2022

PAGINA

16/16

	STAMPA SUL LIBRO GIORNALE UFFICIALE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE SINO AL 31.12.2021 (termine legale 28.02.2022)	30.04.2022
	STAMPA DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DAL 1.1.2021 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO (massimo entro il 120° giorno ovvero il 180° giorno successivi alla chiusura dell'esercizio)	30.04.2022
	STAMPA ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO: <ul style="list-style-type: none">➤ SCRITTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO (INTEGRAZIONE, RETTIFICA, AMMORTAMENTO, RIMANENZE, IMPOSTE E RISULTATO DI ESERCIZIO)➤ BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2021 (COMPRESIVO DELLE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO)	30.04.2022
	STAMPA DELLE SCRITTURE DI CHIUSURA E RILEVAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) (termine legale 30.11.2021)	30.04.2022
	STAMPA BILANCIO DI VERIFICA AL 31.12.2021 (COMPRESIVO DELLE SCRITTURE DI CHIUSURA, CON I SALDI DI TUTTI I CONTI UGUALI A ZERO)	30.04.2022
	STAMPA MASTRINI DELL'ESERCIZIO 2021 (termine legale 30.11.2021)	30.04.2022
	STAMPA DELLE SCRITTURE DI RIAPERTURA	30.04.2022
	STAMPA BILANCIO DI VERIFICA ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CON LE SCRITTURE DI RIAPERTURA	30.04.2022
	CREAZIONE FILE XBRL E COMPILAZIONE MODULISTICA PER PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL BILANCIO ED EVENTUALMENTE DELL'ELENCO SOCI (solo S.p.A) ALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STESSO (I DOCUMENTI ELENCATI DEVONO ESSERE INVIATI ALL'INTERMEDIARIO ABILITATO (STUDIO ADRIANI) SOTTOSCRITTI SIA SU SUPPORTO CARTACEO CHE MEDIANTE DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE)	10.05.2022
	DEPOSITO MEDIANTE INVIO TELEMATICO DEL BILANCIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE (Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, se approvato entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, il deposito slitta al 29.7.2022)	30.05.2022
	CALCOLO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE <ul style="list-style-type: none">➤ BILANCIO APPROVATO ENTRO IL 120° GIORNO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (Per il bilancio approvato entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio il termine di versamento delle imposte slitta al 30.7.2022)	30.06.2022
	AGGIORNAMENTO REGISTRO CESPITI AMM.LI OVVERO RILEVARE GLI STESSI DATI IN FORMA SISTEMATICA (ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021)	30.11.2022
	TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: <ul style="list-style-type: none">➤ MOD. REDDITI 2021 Società di Capitali	30.11.2022
	REDAZIONE LIBRO INVENTARI (termine legale 28.02.2022)	31.12.2022
	SOTTOSCRIZIONE LIBRO INVENTARI	31.12.2022